



# COMUNE DI MONTEGALDA

## PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

SEGRETERIA

### ORDINANZA N. 3 del 18-02-2021

**Oggetto: Regolamentazione installazione ed esercizio impianti di telefonia e, in particolare di quelli di nuova tecnologia 5G, sul territorio comunale.**

**Rilevata primariamente:** l'alta incidenza e la priorità del principio di precauzione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che si riferisce a un approccio alla gestione del rischio in base al quale, se vi è la possibilità che una data politica o azione possa danneggiare il pubblico o l'ambiente, e che se non c'è ancora consenso scientifico sulla questione, la politica o l'azione in questione non dovrebbe essere perseguita.

**Constatato** che il Comune di Montegalda intende procedere con la redazione di un Piano Antenne d'intesa con i Comuni di Longare, Grisignano di Zocco e Montegaldella, come evidenziato con la D.G.C. n. 19 del 10.02.2021 immediatamente eseguibile;

**Preso atto** che il Piano Antenne rappresenta il Piano Comunale per la localizzazione delle Antenne di telefonia mobile previsto dall'articolo 8, sesto comma, della legge n. 36/2001 e s.m.i, e rappresenta la regolamentazione comunale *"per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"*;

**Ribadito** il primario e riconosciuto principio di precauzione che giammai può consentire utilizzi, installazioni o sperimentazioni che, in attesa della più restrittiva normativa regionale, si manifestino come di maggiore esposizione a potenziali ed eventuali rischi la popolazione interessata o quantomeno si rappresentino con minore tutela procedimentale rispetto alla prospettata novella;

**Ritenuto necessario ed opportuno**, nelle more dell'adozione della citata regolamentazione finalizzata al *corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*, adottare un'ordinanza contingibile ed urgente che stabilisca dei criteri minimi ed eviti il rischio di installazione indiscriminata di antenne sul territorio municipale esponendo la popolazione ai rischi di elettrosmog, ma soprattutto rischi di deturpare il paesaggio, tenuto conto dei contesti palladiani e storici presenti all'interno del Comune di Montegalda;

**Chiarito** che la presente ordinanza si muove nell'ambito delle competenze proprie del Comune e del Sindaco nella materia della pianificazione territoriale funzionale alla riduzione del rischio di esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, prevenendo all'art. 50 TUEL, di prevenire

situazioni di degrado del territorio, dell'ambiente, del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, derivanti dalla installazione indiscriminata e selvaggia di impianti di telefonia mobile come ben prescritto e disciplinato dall'art. 50 D.Lgs n. 267/2000;

**Ritenuto necessario**, inoltre, chiarire che la presente ordinanza non intende vietare la installazione dei nuovi impianti sulla base di un arbitrario e precauzionale giudizio di insalubrità che, come è noto, compete ad altri organi statali e regionali, ma intende solo garantire la corretta installazione di tali impianti secondo i principi e la disciplina di settore, ne è prova che non intende porre un divieto di installazione di impianti a tecnologia 5G per un tempo assoluto, ma per un tempo certo e limitato e al solo scopo di regolamentare d'intesa con i gestori del servizio di telefonia mobile *"il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti"* al fine di *"minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"*;

**Appurato** che

- ad oggi, nessun gestore ha ancora presentato istanze per la installazione di impianti a tecnologia 5G sul territorio comunale;

- il Comune di Montegalda non è un soggetto sperimentatore della tecnologia 5g;

**Richiamato** l'art. 38, comma 6, **Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76**, che stabilisce espressamente che *"i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4"*.

**Atteso** che la disposizione normativa sopra citata, recependo la giurisprudenza consolidata in materia sancisce *"l'illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame"*.

**Richiamati** T.A.R. Lazio, sez. II, Roma, 1.6.2018, n. 6136 sul corretto iter per l'installazione degli impianti di telefonia mobile di nuova generazione nel rispetto della legge n. 36/2001 e, inoltre, Tar Sicilia, sez. Catania, ord. cautelare n. 905/2020 che ha ritenuto legittimo l'operato del Comune di Giardini di Naxos che ha emanato un'ordinanza simile alla presente;

**Visti** gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

**Visto** l'articolo 1, comma 11, della Legge n. 241/1990;

**Visto** l'articolo 174, comma 2, del T.U.E.L.;

**Visto** l'articolo 3-ter, del D. Lgs. n. 152/2006;

**Visto** l'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000;

Per le suddette motivazioni;

### ORDINA

• **di sospendere**, per le motivazioni sopra esposte, sino all'emanazione della regolamentazione sopra citata, approvata d'intesa con i gestori del servizio di telefonia mobile e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi, l'installazione, l'esercizio, l'utilizzo e la sperimentazione di impianti di telefonia mobile e, in particolare di quelli a tecnologia 5G sul territorio del Comune di Montegalda.

- la presente ordinanza è a valere anche nei procedimenti autorizzativi in atto.

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata:

- all'Albo Pretorio on-line;
- sul sito Web comunale;

e che sia trasmessa a:

- Autorità delle Garanzie nelle comunicazioni info@agcom.it;

e, p.c.

- Presidente della Regione Veneto;
- ARPAV;

**AVVERTE**

che avverso il presente atto è ammesso ricorso:

– entro 60 gg dalla scadenza del termine della pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto di Venezia nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs. 104/2010;

– entro 120 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n. 1199.

**II SINDACO**

*F.to Nardin Andrea*